

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
R.G.N. n. 5390/10

Sezione Lavoro e Previdenz

composto dai Signori Magistrati:

- Cambria dott. Ermanno
- Gallo dott. Sergio
- Viva dott. Maria Loredana
- Presidente
- Consigliere
- Consigliere rel.

all'udienza del 20/7/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5390/2010 del Ruolo Generale Lavoro e Previdenza

TRA

Cesetti Fabio, elettrote domita in Roma, via Catanzaro, n. 2, presso lo studio dell'avv. Daniela Ferrara, che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo

APPELLANTE

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Barra per procura generale alle liti ed elettrote domita presso la stessa in Roma, via IV novembre 119/A - Avvocatura Provinciale

APPELLATO

IN.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., elettrote domito in Roma, presso la sede provinciale dell'INPS, in via Ardua Ardam n.5, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adamari, per procura generale alle liti

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale n. 17740/2009
CONCLUSIONI DELLA PARTI: come da dispositivi atti

10/11/15
10/11/15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO B MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso proposto da Cesati Fabio, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio e del Comune di Roma; respingeva la domanda proposita nei confronti dell'INPS diretta al riconoscimento dell'assegno di assistenza di cui all'art. 13 legge n. 118/71, per avere il C.t.u. riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore alla soglia indicizzata. Avverso tale sentenza proponeva appello Cesati Fabio, lamentando che il Tribunale aveva trascurato di considerare che era stata evocata in giudizio anche la Provincia di Roma nei cui confronti era stata formulata la domanda subordinata di accertamento del diritto alla iscrizione nelle liste ex l. n. 99/68.


L'Amministrazione Provinciale di Roma si costituiva per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedere il rigetto dell'avverso gravame. Si costituiva l'INPS per chiedere il rigetto dell'avverso gravame. All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione e definita come da dispositivo in calce.

L'appello è fondato nei limiti indicati.

Va premesso che, con l'art. 2 del d.lgs. n. 469/97, il legislatore ha trasferito alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento, ivi compreso quello obbligatorio, come risulta dal comma 1 d).

In forza del suddetto decreto legislativo e della L. 59/97, la Regione Lazio ha emanato la Legge Regionale n. 38 del 7.8.98, ove ha attribuito a se stessa (art. 2 co. 1) la titolarità delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo in materia di politiche attive del lavoro nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalla medesima legge avvalendosi dell'ente pubblico regionale (Agenzia Lazio Lavoro) per quanto attiene l'assistenza tecnica, il monitoraggio, la valutazione tecnica in materia di politiche del lavoro, nonché per le ulteriori funzioni e attività previste dalla programmazione regionale. Quanto poi alle funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento ha provveduto a delegare le province (art. 2 co. 3).

L'art. 6 L. 68/99 ha previsto che "gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 23.12.1997 n. 469, denominati Uffici competenti provvedono, in raccordo con i servizi sociali sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi



voti a favore l'inserimento di cui alla presente legge nonché all'avvicinamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al riascico delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attivazione del collocamento mirato".

La nuova normativa, entrata in vigore - per la parte che qui interessa - alla data del 31.12.1999, regola *ratione temporis* la *litispecte* dedotta nel presente giudizio.

Pertanto, in forza di legge nazionale e della delega espressamente conferita dalla Regione Lazio con la citata legge regionale, la Provincia di Roma deve ritenersi titolare della funzione del collocamento.

Ciò posto, ritiene il Collegio che sussista la legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Roma in ordine all'azione, proposta in via subordinata da Cesetti Fabio, diretta ad ottenere l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento degli invalidi.

La questione è stata esaminata e decisa dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 10538 del 23.4.2008, ha affermato il seguente principio di diritto: "Nel regime successivo al trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è rinvianamente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare l'iscrizione in presenza del legga: detta legittimazione passiva, pertanto, non può escludersi per il fatto che, nel richiedere gradualmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo, la commissione medica di verifica, operante nell'ambito del ministero e non della provincia".

La giurisprudenza di legittimità aveva già ripetutamente affermato il principio, ancorché con riferimento al quadro normativo delineato dalla legge n. 482 del 1968, poi sostituita dalla legge n. 68 del 1999, secondo cui la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata (Il Ministero del Lavoro nel quadro normativo precedente; cfr., *ex multis*: Cass 28 giugno 2004, n. 11988; Cass, 7 giugno 2003, n. 9146).

Secondo la S.C., "il medesimo principio applicabile dopo il trasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposta con il D.lgs. n. 23.12.1997 n. 497, siccome solianato la Provincia (cui è stata affidata la funzione) è tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge".

Questa Corte condivide tale interpretazione e vi presta adesione.
La percentuale di invalidità pari al 70% a far data dall'ottobre 2006 come riconosciuta dal CTU nominato da questa Corte non ha formato oggetto di contestazioni nel presente grado.

In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda subordinata originariamente formulata da Cesati Fabio va dichiarato il diritto dell'attuale appellante ad essere iscritto nelle liste ex art. 8 legge n. 68/99 a far data dall'ottobre 2006 e va ordinato alla Provincia di procedere a tale iscrizione.

Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado.

Le spese di cui restano definitivamente a carico della Provincia di Roma liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

La Corte

- in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di Cesati Fabio ad essere iscritto dall'ottobre 2006 nelle liste di collocamento di cui all'art. 8 della l.n. 68/1999;



- compensa le spese del grado;

- pone le spese di cui a carico della Provincia di Roma.

Il Consigliere est.

Roma, 20/7/2015

Il Presidente



IL PUNTO DI PARTENZA
27 NOV 2015
PROVINCIA DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA